SICILIANI
SULLA PRATICA
PENAL DEL FORO
MILITARE

N.27

PROGRAMMA

DELLA

PRATICA-TEORICA PENALE DEL FORO MILITARE,

COL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE IMPERANTE,

del Capitano Commessario del Re relatore

CAV. D. FERDINANDO SICILIANI

DISTINTA COME SEGUE:

TOMO I.

Atti Sovrani, Ministeriali, Circolari, Ordini del General Comando, Regolamenti, e Giurisprudenze dell'Alta Corte Militare e Corte Suprema di Giustizia, sull'amministrazione della giustizia punitiva militare dal 1815 al 1850.

TOMO II.

Formole per gli atti di polizia giudiziaria per la istruzione delle pruova ne' processi penali militari, contra rei presenti ed assenti, in materie ordinarie, subitanee e di eccezione straordinaria:

DIVISO IN DUE VOLUMI CONTENENTI

Il 1.° le formole degli atti di polizia giudiziaria di 1.° 2.° e 3.° grado.

Il 2.° le formole degli atti diversi de' Consigli di guerra in discussion segreta; di quelli presso i medesimi in materie ordinarie e di eccezione straordinaria contro gli assenti; di quelli de' Consessi istessi riuniti in rito subitaneo; di quelli in fine presso le Commessioni militari.

TOMO III.

ELOQUENZA GIUDIZIARIA de' Commessari del Re relatori presso i Consigli di guerra; ossia arringhe criminali scelte delle più interessanti, distinte in rapporti, requisitorie e conclusioni, per effetto dei lor ministero, in giudizi penali militari ordinari e di eccezione straordinaria espletati in discussion pubblica ed in camera deliberativa, con poche deliberazioni, sentenze e decisioni, per la conoscenza pratica dell'uso di presentare ai Consigli di guerra le cause ed emettere i rispettivi giudizi.

Tutte le imprese hanno nell'ideale, allorchè se ne abbraccia e considera l'insieme, *un chè* di maestoso che mette maraviglia e diletto nell'anima. Ecco il dover quindi a farmi bene intendere per quanto ne ho modo.

Già noto qual splende inconcussa verità, che il germoglio più augusto della saggia e rett' amministrazione della giustizia, sta nella conoscenza delle Leggi penali non solo, ma degli Ordinamenti posteriori che a coteste Leggi si avviticchiano.

Per tributare il doveroso omaggio all' illustre Militare che ad impresa sì tanta mi sospinse, e procacciarmi un tal tesoro, montava corre quanto su' campi dell' amministrazione giudiziaria asperso rinviensi — svolger quinci e quindi ammassi stragrandi di Bollettini delle Leggi e di Atti del Real Governo — Guardai il tempo, ed era indefinito — Mirai l' impresa, e tralusse qual bisognava immolarsi al riposo, e taglieggiare acerbamente i miei giorni...Precipitaimi alfine nel *caos*, nel 1832 !... Vivendo pressochè quattro lustri romito alla società, per genio e per dovere insieme, eccomi alla consolatrice meta di offrire a' Consigli di guerra nel Regno delle Due Sicilie, ed agli uffiziali del Real Esercito amatori delle scienze di Temi, che tra tutte signoreggiano, l' aureo dono di circa quattro cento *ATTI SOVRANI, MINISTERIALI, CIRCOLARI, ORDINI DEL GENERAL COMANDO, REGOLAMENTI, E GIURISPRUDENZE DELLE CORTI REGOLATRICI*, costituenti l' istoria legale dei precetti punitivi militari, di cui il tempo e l' esperienza han fatto sentire il bisogno in continuazione del preesistente Statuto penale, dal 1815 al 1850.

Per lo completo delle cose intanto e della collezione suindicata, ho divisato a questa rannodare delle tavole sinottiche portanti gli articoli dello Statuto penale militare, delle Leggi penali e della procedura penale; gli atti Sovrani e del pubblico potere; gli articoli delle Leggi civili e della procedura civile; gli articoli delle Leggi organiche e di parziali Leggi; gli articoli dell' Ordinanza di piazza e dell'Ordinanza amministrativa militare; quelli dell'Ordinanza e delle Istruzioni della Reale Gendarmeria; quelli del Regolamento del 20 maggio 1818 e del Regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie; infine i nomi degl' illustri ingegni di penal dritto, le cui massime ho adibito all' oggetto medesimo de' comenti che ho avuto a meta.

Cotesta collezione di atti del *Supremo Imperante* e de'grandi depositari del *pubblico potere*, e comenti da me eseguiti allo Statuto penale ed al Codice delle Leggi punitive del regno, di cui si ha debito adottar le pratiche, nel manco delle pre-

scrizioni nello Statuto suddetto, costituendo un *corpo di Legislazione penale militare e comune*, ha nome di TOMO 1.° del lavoro, che a sommo pregio mi fo ad annunziare.

Ma a questa Legislazione imperante strettamente congiungevasi la conoscenza de' modi e delle forme abbreviative ond' eseguirla, ne' giudizî eccezionali ordinarî, straordinarî, e straordinariissimi. Il bisogno quindi di un TOMO 2.° sotto al titolo di — *FORMOLE PER L' ISTRUZIONE DELLE PRUOVE, E PER LA PREPARAZIONE ED ESPLETAZIONE DE' MILITARI GIUDIZI, CONTRA REI PRESENTI ED ASSENTI, IN MATERIE ORDINARIE, SUBITANEE E DI ECCEZIONE STRAORDINARIA.*

Distinto cotesto importante tomo in due volumi, abbraccia sei parti :

La 1.ª Le formole pratiche degli atti di polizia giudiziaria di 1.° grado, dette nella militar favella *provvidenze istantanee*, e de' Commessarî del Re istruttori esclusivamente tal' altri, che (*in grazia del completo*) al solo lor ministero affidati scorgonsi qual simpatizzano quivi.

La 2.ª Le formole istesse degli atti di polizia giudiziaria militare di 2.° e 3.° grado, in virtù della *Notizia uffiziale*, de'Commessarî del Re dapprima, ed in concorso de' Presidenti quindi, nella qualità di *vice-gerenti* della giustizia punitiva militare, ed i particolari de' Commessarî del Re medesimi, costitutivi la di loro *azione accusatoria*, e quelli degli accusati, fino alla pronunziata sentenza, se eseguita si sia, od attaccata di richiamo ; l' uffizio trasmessivo della medesima all' autorità militare ; i mandati di pagamenti a persone quali che siano chiamate in giudizio, e gli stati di ogni genere.

La 3.ª Le formole suddette degli atti diversi de' Commessarî del Re, e deliberazioni de'Consigli di guerra, riuniti in discussion segreta, in omaggio delle Ministeriali analoghe riportate al tomo 1.°, e degli articoli 77 e 91 Statuto penale, per risoluzioni a provocarsi da S. E. il Ministro di grazia e giustizia, o dall' alta Corte militare, o dalla Corte suprema di giustizia.

La 4.ª Le formole medesime degli atti de' Consigli di guerra suddetti, riuniti dapprima in virtù degli articoli 91 e 329 dello Statuto penale, e quindi de' Consessi interi, in materie ordinarie e di eccezione straordinaria, contra gli assenti, fino alla dichiarazione di *pubblico nemico*, e presentazione del condannato.

La 5.ª Le formole pratiche degli atti di polizia giudiziaria di 2.° e 3.° grado de' Consessi come sopra, riuniti in *rito subitaneo*, per effetto degli articoli 339 a 347 dello Statuto penale militare, ed i *particolari* del Presidente e del Commessario del Re, sino a' modelli de' mandati di pagamento a' becchini che hanno inumato il giustiziato, ed al tipografo per l' indennizzo delle spese di stampa della condannatoria sentenza.

La 6.ª Gli atti d' istruzione delle pruove, ed espletazione dei giudizî delle Commessioni militari.

Le dottrine che a questi giudizî si affanno, concitato avendo la mia particolar predilezione, imperarono dirne con ispecial favella, e quindi dalla loro origine incominciando.

Distinta per tal modo cotesta 6.ª PARTE in 4 sezioni, osserverassi:

Nella 1.ª La diversità della composizione di cotesti tribunali occasionali, in ragion non solo della materia, ma de' giudicabili.

Nella 2.ª La generalità de' principî regolatori la materia dei giudizî presso i Consessi suddetti.

Nella 3.ª L' esposizione de' dritti del pubblico ministero relatore, per l' osservanza di ministeriali prescrizioni, e della procedura in determinati casi.

Nella 4.ª L' esposizione delle formole degli atti di procedura per l' osservanza de' modi nello sviluppo, nell' applicazione, e nella esecuzione delle Leggi, fino al modello dell' uffizio al Sindaco del comune ove la fucilazione si è eseguita, onde inumar faccia dai becchini il giustiziato, e ne rimetta l'estratto di morte per inserirlo in processo, e stato per la conoscenza a ciascun componente di cotesti tribunali eccezionali o straordinarî, delle peculiari gestioni gli *annuali risultamenti*.

L' utilità e fors' anco il pregio di questo TOMO 2.° a primo sguardo lampeggia — Obbliato già non èssi, qual porge sterile numero di modelli di atti di polizia giudiziaria di 1.° 2.° e 3.° grado il nostro Statuto penale, e miransi intanto le 24 formole quivi emergenti accresciute in questo Volume alla doviziosa serie di oltre 300.

Signoreggiando esso poi d' immezzo al prodigioso numero di circa 1700 in 1800 paragrafi (§) costituenti i pregevoli comenti dello Statuto medesimo e del Codice penale ordinario, quasi

sempre adibito pe' reati contra le leggi generali del regno e per le procedure non previste dallo Statuto suddetto, da me a predilezione eseguiti, col soccorso della legislazione di cui il 1.° TOMO è oggetto, e di quanto a ciascuna di esse si affà per *istorico*, ossia occasion delle Leggi; per *filosofico*, ossia la cagione delle medesime; per *pratico*, ossia la conoscenza dell' uso d' investigare e di eseguire; per *etimologico*, ossia l'origine delle voci; per *geografico*, ossia la divisione territoriale del regno, e quinc' insieme le autorità ed i rapporti ch'elleno esercitano co' Consigli di guerra di ciascuna provincia o corpo; forma sotto tali vedute l' avanguardia della regolar procedura, ed un *repertorio florografico* delle più interessanti nozioni a' depositarî della giustizia penale militare investigatrice ed equatrice non solo, ma agli uffiziali e sottuffiziali del Real esercito, di qualunque arma o destinazione, che per circostanze occasionali assiedessero nelle *sacre mura del tempio di Astrea.*

E non tacciasi quinci, poichè lo ingiunge il dovere, qual rendesi della più eminente utilità alle gran Corti punitrici, a' regî giudici, ed a' difensori de' giudicabili, e giudicati puranco. Rinvenendo costoro nelle produzioni suddette i *particolari ordinamenti* emanati per le pratiche di procedura de' tribunali di eccezione ordinaria e straordinaria, eserciteranno le prime con giustezza i rapporti ch' elleno hanno coll' amministrazione giudiziaria militare; i secondi l' armonia cooperatrice coi Consessi suddetti; e gli ultimi militeranno con successo col *brando augusto* delle *Leggi* sui campi di Astrea, per la libertà e per l' onore de' loro clienti.

Poichè il pregio delle cose teoriche è senza dubbio il vederle nell' attimo istesso praticamente eseguite, ecco di un TOMO 3.° il donde, portante una frazione di lavori del mio ministero non resi di pubblica ragione, e di altri che mi meritarono lusinghieri elogî dal Real Ministero e Segreteria di Stato della guerra e marina, da S. E. il Presidente dell' alta Corte militare, e da cotesto supremo Consesso, da S. E. il Tenente Generale Direttor Generale de'Corpi Facoltativi, da' Comandanti militari, Intendenti, e Maresciallo di Campo Comandante Divisione territoriale, che ci trasser telegrafici comandamenti pe'nostri personali rapporti agli Eccellentissimi Ministri.

Frugando questo TOMO 3.°, che ha nome di — *ELOQUENZA*

GIUDIZIARIA DE' COMMESSARI DEL RE, ossia *ARRINGHE CRIMINALI SCELTE PIU' INTERESSANTI, IN GIUDIZI PENALI MILITARI ORDINARI E DI ECCEZIONE STRAORDINARIA, ESPLETATI IN PUBBLICA DISCUSSIONE ED IN CAMERA DI CONSIGLIO,* rinverrassi mescer elleno al simbolo del dilettevole, la conoscenza pratica degli uffizî giudiziarî de' Commessarî del Re, ossian le forme di appresentare a' Consigli di guerra le cause, e provocarne l'espletamento, con la condanna o assoluzione dell'accusato, al pari che delle deliberazioni, sentenze e decisioni de' corpi giudiziarî militari.

Distinti cotesti uffizî in rapporti, conclusioni, e requisitorie, scorgesi che i primi, se siano in pubblica discussione, recano la lor favella a dover esporre lo storico del procedimento de' fatti costituenti l'*accusa*, dal tempo incominciando, il nome e cognome quindi dell'accusato ec. ec. ec.

Le *arringhe* del Commessario del Re, ovver *conclusioni*, se siano in pubblico dibattimento, presentano un ragionamento di fatto e di dritto, che ha tramonto con una specie di decisione che si chiede adottare — Se facciansi poi cotesti uffizî giudiziarî in *sedute preparatorie*, od in camera di consiglio, recan simultaneamente i loro *considerati* in fatto ed in dritto, e le *istanze* al Consesso per deliberare analogamente.

Le *requisitorie* poi sono le domande di ogni specie del pubblico ministero al Consiglio di guerra.

Le *deliberazioni* in sedute preparatorie (*così nominate in rapporto al termine del giudizio*) scorgonsi esser elleno diffinitive, relativamente alle quistioni risolute di già.

Le *sentenze*, o *decisioni*, risguardando il termine della causa, presentano un vero *sillogismo*, la di cui *maggiore* è la *Legge*, la *minore* è la *dichiarazione* del fatto conforme ovver no alla Legge istessa, la *conseguenza* è la *assoluzione* o la *pena* — L'esposizione del fatto poi, risolvendosi in altrettanti *considerati*, mirasi qual fruttano l'asserzione o la negativa della *reità* e della *innocenza*.

Se risguardino tutti gli atti suindicati *giudizi subitanei* o di *eccezione straordinaria*, scorgesi qual serban rapido inchiostro e svariata favella, poichè la gravezza de' misfatti, esigendo pronti e rigorosi esempî, non permette procedure oltre il *laconico*.

Innalzasi alfine, qual ultimo e doveroso omaggio al completo dell'*Opera*, un'*Indice generale alfabetico,* in cui tutto a mediocri leggitori sfavilla, per quanto nel campo di essa è asperso.

Sottoposto cotesto lavoro dal Real Ministero e Segreteria di Stato della guerra e marina ad una triplice disamina, fu giudicato

Dalla Giunta de' Generali incaricata dell' esame delle produzioni scientifiche militari:

Grandioso — Utilissimo — Di ragion pubblica — Esser costato più lustri di cure e fatiche — Degno di poter essere dedicato al Re, per meritarne l'autore i tratti della Sovrana munificenza — Meritorio della stampa nella tipografia della Guerra, e dell' associazione dell' armata di terra e di mare, non esclusi i Generali.

Da Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato al ritiro Nicolini fu dichiarato:

Molto vasto — Esser costato molte cure e fatiche — Degno d' incoraggiamento il diligente autore, e della protezione di Sua Eccellenza il Ministro della Guerra per lo sviluppo degli Atti Sovrani.

Dall' Alta Corte Militare fu riputato:

Molto vasto — Esser costato molte cure e fatiche — Infinitamente utile al ramo militare, per una completa istruzione di dritto penale e di procedura — Prezioso per evitare i continui annullamenti.

Dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, previo incarico di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato del ramo, fu giudicato:

IMPORTANTE E NECESSARIO

In giunta de' *supremi giudizi* di sopra, son conseguitate le *Circolari* di laudi ed incoraggiamento

Di sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina al Real esercito, in data del 23 luglio 1851 N.° 457;

Del signor Maresciallo di campo Ruffo Scilla Comandante superiore delle guardie d'Onore a cavallo, del 6 agosto mese seguente N.° 6-0;

Di sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia a' Procuratori generali criminali de' rispettivi corpi giudiziarî e Giudici Regî, in data del 17 settembre dello stesso anno;

Di sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della Pubblica Istruzione a' Rettori dei Licei del Regno, e pe' rispettivi alunni di dritto, in data degli 8 ottobre seguente N.° 1568;

Del signor Direttore del Real Ministero e Segreteria di Stato dell'interno, a' Comuni del regno, per organo degl' Intendenti delle rispettive province, in data de' 5 novembre istesso anno N.° 1740;

Del signor Direttore del Real Ministero e Segreteria di Stato della Polizia Generale, di marzo anno volgente.

Interpellati dal Real Ministero i *signori Generali Ispettori di tutte le armi dell' Esercito*, sull' associazione de' signori uffiziali all' Opera suddetta, *fu concordemente risposto per l' affermativa perchè utile*, da Sua Eccellenza il Tenente Generale Selvaggi, e da' signori Generali Labrano, Gaeta e Winspeare.

Dedicato cotesto quadrilustre lavoro a **Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina PRINCIPE D' ISCHITELLA**, ed accolto con rara bontà, trovasi pubblicato interamente.

I militari di qualunque arma o destinazione, ed ogni altra persona che bramasse associarsi all' Opera suindicata, potranno dirigersi alla mia abitazione **Strada S. Liborio alla Carità N.° 19.**

Se siano poi in dimora diversa dalla capitale, potranno indirizzarmene l' inchiesta pel corso postale.

Ad ovviare ogni equivoco in fatto di corrispondenza, i signori

associati nel soscriversi a piè del presente PROGRAMMA, si compiaceranno dare le notizie che in ciascuna categoria ravvisansi.

Rimane a scelta degli associati il pagare l'importo dell'opera in ducati 4. 80 in carta corrente ed in ducati 6. 72 in carta velina, oltre il nolo di porto in altre grana 24, alla ricezione di essa, o profittare delle facilitazioni che io mi fo in pregio di offrire a' signori associati nella ragion mensuale qui appresso, cioè:

I Magistrati I Giudici Regi di qualunque classe Gli Uffiziali superiori I Commessari di guerra . . . . Gli agenti di polizia ordinaria di ogni rango } a loro piacimento.	
I Capitani, grana trenta	30
I Primi Tenenti, grana venticinque	25
I Secondi Tenenti ed Alfieri, grana venti	20
Gli assimilati, le dande corrispondenti a' gradi cui sono comparati.	
I Sottuffiziali d'ogni grado, grana quindici	15
Gli Uffiziali, i Sottuffiziali, ed individui delle Guardie d'Onore, grana quaranta o più, a loro elezione	40
Gli avvocati e patrocinatori, come le Guardie d'Onore	40
Ogni altra persona od impiegati di qualunque Amministrazione, come gli avvocati e patrocinatori	40
I Comuni del regno di tutte le classi, grana trenta	30
Gli alunni di dritto, grana trenta	30

Napoli 1.° agosto 1853.

Ferdinando Siciliani.